



Regione Lombardia

DECRETO N. 13972

Del 02/10/2018

Identificativo Atto n. 2355

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA COTURNICE NEI COMPRENSORI ALPINI DI
BRESCIA CA1 – PONTE DI LEGNO, CA2 – EDOLO, CA3 – MEDIA VALLE
CAMONICA, CA4 – BASSA VALLE CAMONICA, CA6 – VALLE TROMPIA, CA7 –
VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2018/2019. L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/425 "*disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2018/2019*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR competente per territorio approvi, con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;
- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna*



Regione Lombardia

selvatica";

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi della specie Coturnice, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie sopra citata, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/93;

Preso atto che:

- il piano di gestione nazionale della coturnice (*Alectoris graeca*), approvato nella conferenza stato regioni del 15 febbraio 2018, prevede, tra l'altro, azioni in ordine alla sostenibilità del prelievo venatorio, da attuarsi entro un anno;
- la Direzione Generale Agricoltura ha affidato un apposito incarico, tuttora in corso, finalizzato a definire una regolamentazione, a livello regionale, per la gestione dei galliformi alpini sottoposti a prelievo venatorio e che, posto che tale regolamentazione terrà conto di quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale, sono necessari adeguati tempi tecnici per l'approvazione e l'applicazione della stessa;
- la Direzione Generale Agricoltura, con comunicazione in data 11.09.2018:
 - conferma che, per la presente stagione di caccia, si ritiene di procedere alla gestione faunistico-venatoria della specie, secondo le modalità tecnico-organizzative già in essere nella scorsa stagione;
 - ritiene che l'applicazione del piano nazionale dovrà essere garantita per la prossima stagione venatoria, entro le scadenze previste dallo stesso;
 - chiede di inviare comunicazione e copia della documentazione in ordine a censimenti e piani di prelievo ad ISPRA, per opportuna conoscenza, indicando tra l'altro quanto sopra riportato in ordine alla programmazione futura;

Tenuto conto

- dell'esito positivo dell'istruttoria in atti, nella quale vengono analizzati, al fine della calibrazione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti, l'andamento generale delle popolazioni in esame e i piani di prelievo degli ultimi anni a cura della UO Agricoltura e Foreste dell'UTR di Brescia;
- che è stata inviata ad ISPRA la documentazione circa le modalità di gestione della Coturnice, i dati registrati e la pianificazione venatoria per la corrente stagione venatoria;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;



Regione Lombardia

- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia alle specie Coturnice, nei comprensori Alpini CA1, CA2, CA3, CA4, CA6 e CA7 secondo quanto contenuto nella proposta dei comprensori stessi, definendo il limite stagionale per cacciatore pari a 4 capi di galliformi alpini di cui al massimo 3 della stessa specie, fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, non è consentito prelevare più di un capo al giorno della stessa specie;

Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 3 ottobre 2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Enrica Gennari l'incarico ad interim di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia;

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia alle specie Coturnice nei comprensori Alpini CA1 – Ponte di Legno, CA2 – Edolo, CA3 – Media Valle Camonica, CA4 – Bassa Valle Camonica, CA6 – Valle Trompia e CA7 – Valle Sabbia secondo quanto di seguito indicato:

ZONA	N. CAPI	PERIODO
CA1 – Ponte di Legno	6	Ottobre – novembre
CA2 – Edolo	9	Ottobre – novembre
CA3 – Media Valle Camonica	15	Ottobre – novembre
CA4 – Bassa Valle Camonica	6	Ottobre – novembre
CA6 – Valle Trompia	10	3-7-10-14 ottobre
CA7 – Valle Sabbia escluso Breno	7	3-7-10-14 ottobre



Regione Lombardia

CA7 – Valle Sabbia solo BRENO	3	Dal 3 al 28 ottobre (a chiusura del piano nel resto del CA7, il prelievo nel comune di Breno nel CA7 è consentito solo ai cacciatori residenti a Breno regolarmente iscritti al CA3 e al CA7 e a un numero pari di cacciatori soci del solo CA7).
----------------------------------	---	---

Limite capi stagionale per cacciatore: 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo 3 della stessa specie;

Limite capi giornaliero per cacciatore: 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina;

2. di disporre che:
 - lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia tra cui il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
 - i Comprensori Alpini comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo mail utrbrescia@regione.lombardia.it della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca di Brescia;
 - sarà cura del Comitato di Gestione competente per territorio individuare l'eventuale suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune e adottare tutte le misure organizzative necessarie per il puntuale rispetto dei piani di prelievo autorizzati, anche valutando l'assegnazione nominativa dei capi da abbattere;
 - ogni cacciatore, prima di iniziare la battuta, dovrà segnare sul proprio tesserino aggiuntivo la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo;
 - ogni cacciatore applichi l'apposita fascetta ai capi appena abbattuti;
 - ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, porti i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;
3. di dare atto che:
 - il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale e alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Sanità citato in premessa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge